

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro

OGGETTO: adozione del Regolamento del Comune di Sella giudicarie recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, integrate in attuazione della disciplina provinciale di cui al Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che materia sempre più complessa che riguarda la pubblica amministrazione è quella degli *"Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione"* alla quale la normativa provinciale ha cercato di dare un certo ordine, in ambito locale con l'introduzione del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, introdotto dall'art. 1 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9, capo che inizia dall'art. 39 quater che espressamente per delimitare esattamente la casistica alla quale si riferisce dispone:

Art. 39 quater

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.*
- 2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.*
- 3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.*
- 4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo.*
- 5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.*

Premesso che l'art. 3, comma 4 della L.P. 12 settembre 2008, n. 16 modificato dall'art. 14 della L.P. 27 dicembre 2010, ha espressamente disposto che per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 i Comuni e le Comunità applicano le disposizioni del medesimo capo nonché le relative deliberazioni di attuazione approvate dalla Giunta provinciale, ad esclusione delle specifiche disposizioni organizzative rivolte all'amministrazione provinciale, prevedendo anche che gli Enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità di affidamento degli incarichi predetti;

Evidenziato che il Comune di Roncone, ha adottato un simile regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 19 dicembre 2012, e l'ha trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti (controllo di natura collaborativa, al quale non è subordinata l'efficacia delle disposizioni regolamentari previsto dall'art. 3, comma 57 della L. 24 dicembre 2007, n. 244)

Ricordato che allora la Corte dei Conti (Sez. controllo per il Trentino Alto Adige delibera n. 3/2013 del 14 marzo 2013) ha espressamente formulato alcuni rilievi sul regolamento, tra l'altro precisando:

"Va, peraltro, evidenziato che il Regolamento in esame, pur conformandosi in generale alle disposizioni della predetta legge provinciale, presenta profili che non appaiono in linea con i principi che costituiscono concretizzazione dei canoni dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione, e che sono stati più volte evidenziati dalle delibere di questa Sezione di controllo (vedasi, da ultimo, delibera n. 20/2011 del 10.11.2011).

In particolare, quanto alle procedure di affidamento previste nei punti 2.4 e 3. del disposto regolamentare, questa Sezione di controllo ha già ripetutamente affermato che l'assegnazione diretta deve rappresentare una eccezione da motivarsi di volta in volta nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, oppure quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con

riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato. Il riferimento a leggi speciali, che regolano settori diversi dell'azione amministrativa, quali ad esempio i servizi in economia o i lavori pubblici, non appare idoneo a consentire l'esclusione della procedura comparativa: la materia in oggetto è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, e pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri. Il principio di eccezionalità nei termini sopra delineati è di stretta interpretazione e non consente deroghe, sia pur motivate dall'esiguità del compenso pattuito per la prestazione affidata al professionista "esterno" all'amministrazione dell'ente.

Nel regolamento, inoltre, manca l'espressa previsione che le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per l'ente cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.

Tale previsione è da indicarsi tanto nel caso in cui l'ente comunale abbia costituito le predette società, quanto nel caso in cui non ricorrano allo stato attuale siffatti schemi societari, atteso che trattasi di una regolamentazione a carattere generale e preventivo che può trovare concreta attuazione nelle future decisioni organizzative dell'ente comunale medesimo."

Evidenziato così che ora si ritiene di poter dotare il Comune di Sella Giudicarie di un Regolamento che partendo da quello del Comune di Roncone già esaminato dalla Corte recepisca le indicazioni della Corte (e modificato rispetto alla versione adottata dal Comune di Roncone, sostituendo alcuni riferimenti a normative) così da poter disporre di uno strumento regolamentare attendibilmente corretto;

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Visti gli artt. 26, 27, 28, 79, 81 del testo unico sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;

Vista la competenza consigliare ai sensi dell'at. 26, c. 3, lett. a) del T.U. D.P.Reg 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei tredici componenti del Consiglio presenti

DELIBERA

1. Di adottare l'allegato regolamento recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione integrate in attuazione della disciplina provinciale di cui al capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente).

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto:

Adozione del Regolamento del Comune di Sella Giudicarie recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, integrante in attuazione della disciplina provinciale di cui al Capo I bis della legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 15.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente

- Parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario

in data 28/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/16 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO




Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

Frank Salvadori

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO

Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Lì,

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO
<http://albotelematico.tn.it/bacheca/roncone/>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo